

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 27 del 29-06-2021

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **giugno** alle ore **15:30**, in sessione **Ordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

LONGO Michele Maria	P	MOLITERNI Rosa	P
RICCI Giuseppe	P	DE BIASE Michele Carmelo	P
IVONE Vitantonio	P	MASTRONARDI Rosanna	P
TURI Alessandra	P	MATARRESE Vito	A
Salamida Mario	A	Carparelli Vito	A
PIEPOLI Anna	P	SABATELLI Valeria	A
Carucci Pietro	P	Panarese Nicola	A
SUSCA Pietro	A	Fasano Palma	A
PUGLIESE Giuseppe	A		

Assegnati n. 17 In Carica n. 17 Presenti n. 9 Assenti n. 8.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giorgia Vadacca con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Rosanna MASTRONARDI in qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Presidente del Consiglio passa la parola all'Assessore Michele De Biase che illustra la proposta dando lettura del testo come riportato nella trascrizione dei verbali di stenotipia allegata al presente atto.

Seguono gli interventi del Sindaco e del Consigliere Carucci

Gli interventi sono riportati nella trascrizione dei verbali di stenotipia allegata al presente atto.

Terminata la discussione il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Pietro Carucci a nome del gruppo Alberobello Futura dichiara che il voto sarà favorevole.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamati i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

Preso atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 683 dispone che "il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

Tenuto conto che:

- nel territorio in cui opera il Comune di Alberobello è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- in Puglia l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti Ente di Governo d'Ambito;
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 "*Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali*", così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20, ha stabilito che per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d'ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata "*Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti*";
- con delibera di Giunta Regionale n. 1202/2018 è stato nominato quale Direttore Generale dell'Agenzia l'avv. Gianfranco Grandaliano;
- l'art. 10 bis della legge regionale n. 24/2012, così come modificata dalla legge regionale n. 20/2016, stabilisce che il direttore ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'Ager e ai sensi dell'art. 7 dello Statuto spettano tutti i compiti compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno;
- nel territorio pugliese i Comuni figurano come "Gestore" per l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, per cui l'attività di validazione effettuata da Ager si è concretizzata anche per le attività svolte dal Comune nella verifica dei dati delle annualità 2018 e 2019, costituenti la base su cui è stato elaborato il piano economico finanziario (PEF) per l'annualità 2021;
- per quanto concerne l'attività di trattamento e smaltimento e l'attività di trattamento e recupero nella fattispecie va applicato quanto prescritto dall'art. 7 comma 7 e 8 del MTR in considerazione che il Comune è soggetto contraente ed obbligato nei confronti degli impianti di trattamento e smaltimento per le frazioni merceologiche per i rifiuti prodotti sul proprio territorio;

Considerato che:

- il Comune di Alberobello, in data 16 febbraio 2021 ha trasmesso ad AGER il Piano Finanziario dell'anno 2021, tramite il portale www.ager.puglia.it/assistenzamtr, articolato nel PEF grezzo del Comune e nel PEF grezzo redatto dal gestore dei servizi di Igiene Urbana, Ditta Monteco srl;
- la procedura di validazione di AGER consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del Piano economico finanziario e viene svolta dalla struttura interna dell'ETC (articolo 6, comma 6.4, delibera n.443). Secondo quanto prescritto dall'art. 19 del MTR tale verifica riguarda almeno:
 - la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;

- il rispetto della metodologia prevista dal MTR per la determinazione dei costi riconosciuti;
- il rispetto dell'equilibrio economico finanziario della gestione;

Vista la determina n. 191 del 15 giugno 2021 (Allegato 1), pervenuta al prot. n. 11994 del 15/06/2021, con la quale AGER:

- ha approvato la predisposizione del Piano Economico Finanziario di gestione dei rifiuti urbani del Comune di Alberobello per l'anno 2021 ed ha proceduto alla validazione ex art. 6 delibera n. 443/2019;
- ha trasmesso il provvedimento con i relativi allegati all'ARERA secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 4 della Delibera n. 443/2019;
- ha allegato la relazione di validazione (Allegato 2) affinché questo Ente proceda agli adempimenti previsti dall'art. 30, comma 5 del D.L. n. 41/2021;

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014):

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";

- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali

riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);

Richiamato il Regolamento comunale per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con propria deliberazione di n. 49 del 30/09/2014 e ss.mm.ii., come modificato dalla deliberazione n. ____ in data odierna;

Richiamato la propria deliberazione n. ____ in data odierna, con la quale è stato approvato il Piano Finanziario 2021, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Alberobello e quelli forniti dai gestori del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) e come validato da AGER, il quale procede alla scomposizione del MTR 2021 in quota fissa e quota variabile, e determina la tariffa finale (tabella 4), come di seguito:

Tariffa Finale	
	Comp. variabile Comp. fissa
Tariffa complessiva riconosciuta	2.683.138
Ulteriori costi riconosciuti dall'ETC (art.4.5 e 4.6 del MTR)	
Rimodulazione TV nel rispetto condizioni art. MTR	1.243.532 1.439.605
Entrate art.1.4 Det. 02/DRIF/2020 (segno +)	16.430
Attività fuori perimetro	52.011

Tariffa finale con fuori perimetro
Tariffa finale solo attività in perimetro

1.243.532	1.475.186
1.243.532	1.423.176

Totale da utilizzare per calcolo tariffe anno 2021

€ 2.718.719,00

Visti i commi 837 e 838 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, che prevedono che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. E che il canone e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visti:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- la Città metropolitana di Bari con propria deliberazione ha confermato l'aliquota per l'esercizio finanziario 2021 nella misura del 4,00%;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

PRESO ATTO inoltre che la determinazione delle tariffe tiene conto della partizione del gettito della tariffa suddiviso tra quota dovuta per il servizio alle utenze domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili, e tra la quota dovuta per il servizio alle utenze non domestiche per coprire i costi fissi e i costi variabili come da Allegato A);

Preso atto che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, che recita: "I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";

Richiamati:

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

Visto il D.L. n. 73/2021 (Sostegni bis), in particolare l'art. 6, che prevede lo stanziamento di fondi finalizzati alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, sulla base di un apposito decreto di assegnazione, alla data attuale, in corso di pubblicazione;

Acquisito il parere dell'organo di revisione pervenuto al prot. n. 12781 del 28/06/2021 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

Visto che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Quinta Commissione Consiliare;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

Si procede a votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 8 (*Mario Salamida, Giuseppe Pugliese, Pietro Susca, Gianvito Matarrese, Vito Carparelli, Valeria Sabatelli, Palma Fasano, Nicola Panarese*).

FAVOREVOLI N. 9

CONTRARI //

ASTENUTI //

DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) **DI STABILIRE** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, la ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al piano finanziario approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 in data odierna;
- 2) **DI APPROVARE**, come riportato nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2021, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche;
- 3) **DI DARE ATTO** che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario;
- 4) **DI STABILIRE CHE** le minori entrate conseguenti alle riduzioni/agevolazioni previste dall'art. 26, comma 1, e dall'art. 28, c. 1 del regolamento comunale TARI (*riduzioni/agevolazioni approvate dal comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013*) pari a € 29.000,00 trovano copertura nell'apposito stanziamento di bilancio di previsione del periodo 2021/2023;
- 5) **DI STABILIRE**, con successivo atto di Consiglio Comunale, all'avvenuta pubblicazione del decreto di assegnazione dei fondi, ai sensi del DL n. 73/2021, art. 6 (Sostegni bis), finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della Tari di cui all'art. 1, comma 639, della legge n. 147/2013, per le categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività;
- 6) **DI STABILIRE** le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2021:
 - prima rata: 30 settembre 2021;
 - seconda rata: 31 ottobre 2021;
 - terza rata: 31 dicembre 2021;
 - quarta rata: 31 marzo 2022;
 - con possibilità di versamento in unica soluzione entro il 30 settembre 2021;
- 7) **DI PROVVEDERE** alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10 lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;

DICHIARA

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, immediatamente eseguibile il presente atto a seguito di separata votazione che riporta il seguente esito:

Si procede a votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI N. 9

ASSENTI N. 8 (*Mario Salamida, Giuseppe Pugliese, Pietro Susca, Gianvito Matarrese, Vito Carparelli, Valeria Sabatelli, Palma Fasano, Nicola Panarese*).

FAVOREVOLI N. 9

CONTRARI //

ASTENUTI //////////////

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

Il PRESIDENTE
Rosanna MASTRONARDI

Il Segretario Generale
DOTT.ssa Giorgia Vadacca

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia del presente Verbale sarà pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Comune per giorni consecutivi.

Alberobello, 29-06-2021

Il Segretario Generale
DOTT.ssa Giorgia Vadacca

ESECUTIVITÀ **(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n°267)**

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N° 267/2000);

Alberobello, 29-06-2021

Il Segretario Generale
DOTT.ssa Giorgia Vadacca
